



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 11 del 09-04-2024

SETTORE TECNICO

Oggetto:

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA ZONA INDUSTRIALE DI CALTRANO E NEI PARCHEGGI ADIACENTI AL CIMITERO COMUNALE DALL'11 AL 14 APRILE 2024 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE A CARATTERE NAZIONALE DENOMINATA "31° SALITA DEL COSTO"

Il Responsabile del Settore

- Premesso:**
- che con nota del 21 febbraio 2024, prot. 1327, acquisita agli atti del Comune in data 22 febbraio 2024, prot. 1457, è stata presentata, tra le altre, specifica richiesta formulata da "Automobile Club Vicenza" con sede a Vicenza (VI), in Via E. Fermi n. 233, codice fiscale e partita IVA 00170580245, finalizzata a chiedere l'emissione di idonea ordinanza di chiusura al traffico e di divieto di sosta con rimozione forzata in tutta la zona industriale di Caltrano e nei parcheggi adiacenti il cimitero comunale dalle ore 17.00 di giovedì 11 aprile 2024 alle ore 20.00 di domenica 14 aprile 2024, in occasione dello svolgimento della manifestazione denominata "31° Salita del Costo";
- Evidenziato:**
- che la suddetta manifestazione denominata "31° Salita del Costo" viene autorizzata dagli organi competenti quale evento di carattere nazionale ed è prevista nei calendari di eventi sportivi nazionali;
 - che con nota prot. 2396 del 27 marzo 2024 il Sindaco del Comune di Caltrano, in riscontro alla richiesta prot. 1457/2024, ha concesso il patrocinio alla manifestazione denominata "31° Salita del Costo";
 - che con nota prot. 2395 del 27 marzo 2024 il Sindaco del Comune di Caltrano, in riscontro alla richiesta prot. 1457/2024, ha espresso il proprio Nulla Osta condizionato e di massima allo svolgimento della manifestazione denominata "31° Salita del Costo" che si terrà nei giorni di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 aprile 2024;
 - che l'Amministrazione Comunale ha dato disposizione allo scrivente Ufficio di emettere idonea ordinanza in accoglimento alla succitata istanza prot. 1457/2024;
- Dato atto:**
- che le modalità di svolgimento della manifestazione risultano incompatibili con la regolamentazione della circolazione esistente e si rende pertanto necessario assumere i provvedimenti atti a tutelare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale, nel rispetto di quanto dettato dalle normative vigenti;
- Riconosciuta:**
- la necessità di adottare misure idonee alla sicurezza del traffico stradale per tutti i veicoli, persone, animali e cose che transitano nelle strade interessate dallo svolgimento della manifestazione;

- Acquisito:** - il parere favorevole del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino – Distaccamento di Piovene Rocchette – in data 9 aprile 2024, acquisito agli atti del Comune in data 9 aprile 2024 prot. 2776;
- Ritenuto:** - in esecuzione alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, ottemperare alla richiesta dell'organizzatore "Automobile Club Vicenza" con sede a Vicenza (VI), in Via E. Fermi n. 233, codice fiscale e partita IVA 00170580245, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare ed istituire il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata dalle ore 17.00 di giovedì 11 aprile 2024 alle ore 20.00 di domenica 14 aprile 2024 nelle seguenti strade e aree pubbliche al fine di consentire lo svolgimento della succitata manifestazione:
- Via del Commercio per l'intera sua estensione a partire dall'intersezione con Via San Lorenzo (S.P. 116 Caltrano) e fino all'intersezione con Via dell'Artigianato compresi tutti i parcheggi pubblici limitrofi alla via stessa;
 - Via Torino per l'intera sua estensione (ad eccezione della diramazione est) a partire dall'intersezione con Via Sette Comuni (S.P. 349 Costo vicino alla rotatoria) e fino all'intersezione con Via dell'Artigianato e all'intersezione con Via dell'Industria compresi tutti i parcheggi pubblici limitrofi alla via stessa;
 - Via dell'Artigianato per l'intera sua estensione a partire dall'intersezione con Via Martiri della Libertà e fino all'intersezione con Via Torino sita più a est compresi tutti i parcheggi pubblici limitrofi alla via stessa;
 - Via dell'Industria per l'intera sua estensione a partire dall'intersezione con Via Torino e fino al termine della via in direzione ovest compresi tutti i parcheggi pubblici limitrofi alla via stessa;
 - Via Alessandro Rossi per l'intera sua estensione a partire dall'intersezione con Via dell'Artigianato e fino all'intersezione con Via dell'Industria compresi tutti i parcheggi pubblici limitrofi alla via ed il grande parcheggio pubblico posto ad ovest della via stessa;
 - Via Leonardo Da Vinci per l'intera sua estensione a partire dall'intersezione con Via dell'Artigianato e fino all'intersezione con Via dell'Industria nonché la diramazione ovest di tale arteria fino all'intersezione con Via Alessandro Rossi, compresi tutti i parcheggi pubblici limitrofi alla via stessa;
 - nella porzione di parcheggio centrale adiacente al cimitero comunale sito al 2° dei 3 livelli presenti; i rimanenti parcheggi, sia quello al 1° livello con disco orario 120 minuti sia quello al 3° livello adiacente alla "casetta dell'acqua" dovranno essere liberamente usufruibili dagli avventori del cimitero e della "casetta dell'acqua" stessa;
- Visti:** - gli articoli 5 comma 3, 6 comma 4, 7 e 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i.;
- il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il Decreto del Sindaco n. 2 del 15 dicembre 2023 con il quale sono stati prorogati gli incarichi di posizione organizzativa, tra i quali quello relativo al Settore Tecnico;
- Attesa:** - la propria competenza in materia ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

- 1) al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione denominata "31° Salita del Costo" la temporanea sospensione della circolazione veicolare e l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata dalle ore 17.00 di giovedì 11 aprile 2024 alle ore 20.00 di domenica 14 aprile 2024 nelle seguenti strade e aree pubbliche al fine di consentire lo svolgimento della succitata manifestazione:**

- Via del Commercio per l'intera sua estensione a partire dall'intersezione con Via San Lorenzo (S.P. 116 Caltrano) e fino all'intersezione con Via dell'Artigianato compresi tutti i parcheggi pubblici limitrofi alla via stessa;
 - Via Torino per l'intera sua estensione (ad eccezione della diramazione est) a partire dall'intersezione con Via Sette Comuni (S.P. 349 Costo vicino alla rotatoria) e fino all'intersezione con Via dell'Artigianato e all'intersezione con Via dell'Industria compresi tutti i parcheggi pubblici limitrofi alla via stessa;
 - Via dell'Artigianato per l'intera sua estensione a partire dall'intersezione con Via Martiri della Libertà e fino all'intersezione con Via Torino sita più a est compresi tutti i parcheggi pubblici limitrofi alla via stessa;
 - Via dell'Industria per l'intera sua estensione a partire dall'intersezione con Via Torino e fino al termine della via in direzione ovest compresi tutti i parcheggi pubblici limitrofi alla via stessa;
 - Via Alessandro Rossi per l'intera sua estensione a partire dall'intersezione con Via dell'Artigianato e fino all'intersezione con Via dell'Industria compresi tutti i parcheggi pubblici limitrofi alla via ed il grande parcheggio pubblico posto ad ovest della via stessa;
 - Via Leonardo Da Vinci per l'intera sua estensione a partire dall'intersezione con Via dell'Artigianato e fino all'intersezione con Via dell'Industria nonché la diramazione ovest di tale arteria fino all'intersezione con Via Alessandro Rossi, compresi tutti i parcheggi pubblici limitrofi alla via stessa;
 - nella porzione di parcheggio centrale adiacente al cimitero comunale sito al 2° dei 3 livelli presenti; i rimanenti parcheggi, sia quello al 1° livello con disco orario 120 minuti sia quello al 3° livello adiacente alla "casetta dell'acqua" dovranno essere liberamente usufruibili dagli avventori del cimitero e della "casetta dell'acqua" stessa;
- 2) in deroga alla presente ordinanza è ammessa la circolazione:
- di tutti i veicoli in servizio di Polizia, di Soccorso Pubblico, di Emergenza;
 - di qualsiasi altro veicolo in servizio pubblico;
 - di eventuali altri veicoli degli organizzatori e/o altri veicoli autorizzati dagli organizzatori stessi compatibilmente con la sicurezza della manifestazione e con totale responsabilità civile e penale a carico degli organizzatori della manifestazione stessa;
- 3) agli organizzatori della manifestazione di garantire, sotto la loro piena responsabilità e in assoluta sicurezza, il transito a passo d'uomo in deroga alla presente ordinanza:
- dei soli residenti nelle vie precluse alla circolazione veicolare per effetto del presente provvedimento, in fasce orarie idonee e compatibilmente con la sicurezza della manifestazione;
 - nelle giornate di giovedì 10 e di venerdì 11 aprile 2024 dei mezzi che devono accedere, per sole le operazioni di carico e/o scarico delle merci, alle unità produttive che si attestano lungo le strade precluse dalla circolazione veicolare per effetto del presente provvedimento;
- 4) che per eventuali sopravvenute esigenze verificatesi durante lo svolgimento della manifestazione, al fine di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza, possano essere apportate modifiche alla presente ordinanza esclusivamente dal personale delle forze dell'ordine;
- 5) nel periodo di validità della presente ordinanza e nelle aree di cui sopra:
- tutti gli eventuali allestimenti/strutture che dovessero essere installati dovranno essere posizionati in modo tale da garantire sempre e comunque la possibilità di transito dei veicoli di soccorso e polizia che dovessero avere la necessità di

raggiungere, in qualunque momento, i luoghi serviti dai tratti stradali oggetto della presente ordinanza;

- tutti gli eventuali veicoli autorizzati a circolare dovranno procedere a passo d'uomo garantendo la totale sicurezza della circolazione stradale e dell'incolumità pubblica;
- 6) agli organizzatori di ottenere, a propria cura, spese e responsabilità, tutti i nulla-osta e/o autorizzazioni e/o provvedimenti previsti per legge (compresi quelli di pubblico spettacolo e/o di pubblica sicurezza) relativamente agli eventi, agli allestimenti, agli stand e ad ogni altra attività ricompresa nell'ambito della manifestazione, precisando che la presente ordinanza viene emessa esclusivamente sotto il profilo della regolamentazione della circolazione stradale ai sensi del codice della strada, prescindendo dagli aspetti legati alla pubblica sicurezza non di competenza di questo Ufficio;
- 7) agli organizzatori della manifestazione, per prevalenti ragioni di tutela della pubblica sicurezza, di attuare, a propria cura, spese e responsabilità, adeguate misure di "security" e di "safety" per tutta l'area interessata come previste dalle vigenti disposizioni nazionali in materia.

A V V E R T E

- che in caso di mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;
- che il presente provvedimento è da intendersi automaticamente revocato al venire meno delle condizioni che ne hanno determinato l'emissione e con la rimozione definitiva della segnaletica stradale che lo pubblicizzava; in tal caso si dovrà provvedere al ripristino della disciplina del traffico secondo la segnaletica permanente vigente sul posto;
- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR Veneto entro il termine di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione ovvero dalla notifica o dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari. In alternativa può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1974, n. 1199;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., entro 60 giorni e con le formalità e procedure stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.;

P R E C I S A

- che la validità dell'ordinanza è limitata alle strade e aree pubbliche mentre sarà onere degli organizzatori della manifestazione acquisire le necessarie autorizzazioni per poter utilizzare le aree ricadenti in proprietà privata;
- che ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa e/o civile e/o penale per eventuali danni a persone e/o animali e/o cose che dovessero verificarsi in conseguenza all'allestimento e/o allo svolgimento della manifestazione sono a totale ed esclusivo carico degli organizzatori della manifestazione stessa;
- che la presente ordinanza viene emessa esclusivamente sotto il profilo della regolamentazione della circolazione stradale ai sensi del codice della strada, prescindendo dagli aspetti legati alla pubblica sicurezza non di competenza di questo Ufficio.

D I S P O N E

- l'apposizione della presente ordinanza, il posizionamento di idonea segnaletica verticale come dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (che dovrà avvenire almeno 48 ore prima dell'inizio della sua validità), il suo mantenimento in efficienza ed il ripristino alla fine della manifestazione, a carico degli organizzatori della manifestazione, "Automobile Club Vicenza" con sede a Vicenza (VI), in Via E. Fermi n. 233,

codice fiscale e partita IVA 00170580245 (Referenti: Alberto Nardari 377/1598771, Ezio Corradin 333/9517886, Sara Vedana 333/8350171). È obbligo dei medesimi organizzatori effettuare anche la continua sorveglianza dell'area per garantirne la sicurezza. Al termine della manifestazione dovranno essere ripristinate le normali condizioni di viabilità e la segnaletica preesistente;

- la vigilanza sulla corretta applicazione e rispetto dell'ordinanza da parte dei Funzionari, Ufficiali ed Agenti incaricati, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., dell'espletamento dei servizi di Polizia Stradale applicando in caso di inadempienza le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;
- la notifica del presente provvedimento agli organizzatori della manifestazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo automobileclubvicenza@pec.aci.it ;
- la trasmissione del presente provvedimento:
 - alla Prefettura di Vicenza – protocollo.prefvi@pec.interno.it;
 - alla Questura di Vicenza – gab.quest.vi@pecps.poliziadistato.it;
 - Vi.abilità s.r.l. - vi-abilita.concessioni@legalmail.it ;
 - Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino – plaltovi@pec.altovicentino.it;
 - Stazione Carabinieri di Chiuppano – tvi24271@pec.carabinieri.it;
 - Stazione Carabinieri Forestale di Roana - fvi43700@pec.carabinieri.it;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vicenza – com.vicenza@cert.vigilfuoco.it;
 - Centro 118 Azienda ULSS 7 Pedemontana – protocollo.aulss7@pecveneto.it.

Caltrano, 09-04-2024

Il Responsabile del Settore
Villanova Ronny

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.